

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA - Seduta pubblica di 1^a Convocazione

<i>Numero del Registro</i>	<i>Data</i>	<i>Numero Protocollo</i>
15	26.06.2012	

O G G E T T O

Approvazione aliquote I.M.U. "Imposta Comunale Unica anno 2012"

Questo giorno **VENTISEI** del mese di **GIUGNO** dell'anno **Duemiladodici** alle ore **20,00** nella solita sala delle adunanze per convocazione con avvisi del SINDACO, prot. n. **2171 del 19.06.2012**, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

Presenti Assenti

Negro Marcegaglia	Mario	P
Cosaro	Daniele	P
Bauce	Romina	P
Negro Marcegaglia	Alberto	P
Nardi	Mario	P
Nardi	Diego	P
Tadiello	Denis	P
Dalla Benetta	Sergio	P
Zarantonello	Giuseppe	P
Dalla Benetta	Massimo	P
Mastrotto	Donato	P
Faedo	Luciana	P
Bauce	Denis	P

Assiste alla seduta il **Dr. Finelli Pasquale**, Segretario Comunale.

Il Sig. **Negro Marcegaglia Mario**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Negro Marcegaglia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Finelli Pasquale

=====
(Art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

N. Reg. Pubbl. _____ **170** _____

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno _____ 29/06/2012 _____ rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosaro

=====
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva **il giorno**

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3°, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Nogarole Vic.no li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 2012;

Visto l’art. 13, comma 13, del citato D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, che conferma anche per l’IMU la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D.lgs. 23/2011, in materia di potestà regolamentare sulle entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.lgs. n. 446/1997;

Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari allo 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari allo 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione del 2012 da parte degli enti locali;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere richiesto dall'art. 49, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di confermare le aliquote base dell'Imposta municipale propria come determinate dall'art. 13, commi 6, 7, 8, 9 e 10, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, con decorrenza dall'anno d'imposta 2012, come segue:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,4 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,1 % (riduzione dello 0,1% sull'aliquota base)
Altri immobili	0,76 %

2. di confermare, per l'annualità 2012, ad € 200,001'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

3. di dare atto che le aliquote potranno essere riviste entro il 30 di settembre al fine di garantire gli equilibri di bilancio;

4. di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

5. di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 20.06.2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°
F.to Rag. Virgilio Cosaro